



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI

INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEI PROGETTI TERRITORIALI ADERENTI AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI

1. E' possibile la partecipazione di un raggruppamento temporaneo al cui interno vi sia un IPAB quale mandante?

Poiché la partecipazione alla selezione è riservata a soggetti del Terzo settore, secondo la definizione di cui all'art. 4 comma 1 D.Lgs. 117/2017, si rileva che a mente del comma 2 della norma citata *"non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001"*. Sulla scorta di parere ANAC (10 aprile 2015), si ritiene che le IPAB ancora non trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in persone giuridiche di diritto privato, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale.

Di conseguenza, non rientrando tra i soggetti del Terzo settore in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001, non possono partecipare alla selezione nemmeno come mandanti.

2. Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 4- lett. d) dell'Avviso pubblico, è ammissibile anche l'esperienza di presa in carico di minori?

Come previsto dall'art. 21 D.M. 10 agosto 2016, l'esperienza pluriennale può essere dimostrata anche nella presa in carico di minori stranieri non accompagnati. Peraltro, poiché il progetto territoriale avrà ad oggetto la presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, si ritiene che l'esperienza relativa ai minori non possa essere in misura maggioritaria (superiore al 50% del valore dei servizi richiesti, pari ad almeno € 400.000/annui).

3. Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo è possibile sommare gli importi dei servizi espletati? Come deve essere compilata la domanda di partecipazione?

Scopo del raggruppamento temporaneo è anche quello di sommare le rispettive esperienze per conseguire i requisiti richiesti nell'avviso. Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, si applicano le normali regole per la presentazione della documentazione, vale a dire:

- ogni componente dovrà compilare la Domanda di partecipazione (allegato n. 3)
- tutti componenti dovranno sottoscrivere la proposta progettuale e l'offerta di co-finanziamento.

4. Considerando che nella richiesta per la preparazione della Busta A è prevista la possibilità di presentare soltanto un impegno a disporre delle strutture (non già identificate al momento della candidatura) idonee in base alle specifiche tecniche richieste alla data di avvio delle attività, si conferma tale possibilità o, come sembra evincere dalla richiesta per la preparazione della Busta B, è necessario al momento della candidatura presentare già anche gli allegati tecnici richiesti (foto, planimetrie) congiuntamente alla dichiarazione di impegno a disporre?
- La disponibilità giuridica di unità immobiliari di civile abitazione o l'impegno a disporre, la cui documentazione deve essere inserita nella *Busta A – Documentazione amministrativa*, costituisce elemento per la partecipazione alla gara;
 - La natura e le caratteristiche delle unità abitative costituiscono invece elemento di qualità della Relazione progettuale, e pertanto la loro descrizione (corredata da foto, planimetrie, ecc...) deve essere inserita nella *Busta B –Proposta progettuale*. Essendo la qualità dei luoghi di accoglienza importante elemento di valutazione, cui possono essere attribuiti fino a 20 punti, la comprova della disponibilità o dell'impegno a disporre giuridicamente convalida la proposta del concorrente e l'attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione.
E' ammissibile che il concorrente nella Busta B inserisca un rimando alla dichiarazione di disponibilità o di impegno già inserita nella Busta A.